

Struttura amministrativa competente:
Unità di Progetto Veterinaria

			P	A	
Presidente	Luca	Zaia	X		
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X		
Assessori	Renato	Chisso	X		
	Roberto	Ciambetti	X		
	Luca	Coletto	X		
	Maurizio	Conte		X	
	Marialuisa	Coppola	X		
	Elena	Donazzan	X		
	Marino	Finozzi	X		
	Massimo	Giorgetti	X		
	Franco	Manzato	X		
	Remo	Sernagiotto	X		
	Daniele	Stival	X		
	Segretario	Mario	Caramel		•

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 513 del 3 APR. 2012

OGGETTO: Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale. Sostituzione deliberazione n. 2950 dell'11 ottobre 2005.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento ha lo scopo di stabilire idonee procedure igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di produzione e commercializzazione per il consumo diretto del latte crudo, al fine di garantire gli obiettivi fissati dalla normativa sulla sicurezza alimentare e assicurare la tutela della salute dei consumatori, sostituendo le linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 2950/2005. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il latte crudo è un alimento che riscontra sempre più interesse da parte del consumatore, come è dimostrato anche dalla diffusione sul territorio regionale di una vasta rete di distributori automatici presso i quali è possibile acquistare direttamente il prodotto che viene erogato da apposite apparecchiature. Questa forma di vendita rappresenta per gli allevatori un valido complemento ai circuiti di commercializzazione convenzionali e una opportunità di integrazione del reddito aziendale, poiché consente l'esclusione degli intermediari che operano lungo la filiera distributiva. Inoltre, la vendita diretta al consumatore finale da parte degli operatori agricoli dei propri prodotti riveste importanza ai fini della persistenza delle piccole imprese a carattere familiare.

Considerata la peculiarità del latte crudo, al quale è associato un livello di rischio igienico-sanitario superiore rispetto al latte trattato termicamente, si è ritenuto indispensabile definire, con la DGR n. 2950/2005 "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", i requisiti, i parametri e i limiti di commercializzazione di tale prodotto, nonché gli obblighi in materia di autocontrollo per i produttori e le frequenze dei controlli ufficiali.

Con il provvedimento sopra richiamato è stata data applicazione all'articolo 10, comma 8, lettera a), del Regolamento (CE) n. 853/2004, con il quale è stato previsto che gli Stati Membri possano vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, e all'articolo 1, comma 3, lettera c), del Regolamento 853/2004 e l'articolo 1, comma 2, lettera c), del Regolamento (CE) 852/2004, che escludono dal campo di applicazione degli stessi la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

Nel corso del periodo di applicazione della citata DGR n. 2950/2005 si è reso necessario aggiornare in parte il testo del provvedimento (DDR n. 510/2008 e DDR n. 18/2009), sulla base degli sviluppi intervenuti, dei dati raccolti e delle esperienze maturate, e fornire alcuni chiarimenti, a seguito di espresse richieste pervenute dai Servizi territoriali e dagli operatori del settore. Inoltre, vari provvedimenti ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni sono intervenuti negli ultimi anni in merito all'argomento in oggetto.

Oltre al consumo di latte crudo, soprattutto bovino, negli ultimi anni si sta riscontrando da parte di alcune categorie di consumatori una richiesta sempre maggiore di latte di asina, incoraggiata da progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche in merito alla sua validità come alimento, in particolare nella prima infanzia nei casi di allergie alimentari, ma anche in campo geriatrico. Tuttavia, non esistono disposizioni normative specifiche su questa matrice alimentare, né sull'allevamento asinino finalizzato alla produzione di latte crudo per il consumo diretto.

Sulla base dell'esperienza acquisita e preso atto che la diffusione di tale tipo di consumo, si rende, quindi, necessario definire alcuni aspetti riguardanti le condizioni di produzione e commercializzazione, al fine di assicurare la qualità igienico sanitaria del latte di asina prodotto e la tutela della salute del consumatore, attraverso il controllo dello stato sanitario e di benessere degli animali negli allevamenti e l'igiene di tutto il processo produttivo, anche in considerazione della particolare sensibilità di specifiche categorie di consumatori cui tale prodotto è destinato (bambini e anziani).

È, inoltre, necessario responsabilizzare i produttori primari e gli operatori del settore alimentare, poiché il desiderio di mantenere inalterate tutte le proprietà e le caratteristiche nutrizionali e organolettiche del latte si combina con l'esigenza di un rispetto assolutamente rigoroso di norme igieniche in fase di mungitura, conservazione e trasporto, al fine di salvaguardare la salute del consumatore finale.

Risulta, infine, necessario prevedere la corretta informazione del consumatore riguardo al latte crudo, anche con l'indicazione, sulle macchine erogatrici e il rilascio presso le aziende di produzione, di una serie di informazioni comprendenti le modalità di adeguata conservazione e le precauzioni d'uso, in particolare per quei soggetti che possono essere considerati a rischio come, ad esempio, bambini e persone debilitate o affette da malattie immunodepressive o gastrointestinali.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, e sulla base degli ultimi sviluppi, anche normativi, e delle esperienze maturate, nonché sulla base delle indicazioni pervenute dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (nota prot. n. 549862 del 24/11/2010), si propone di sostituire la DGR n. 2950 dell'11 ottobre 2005 con il presente provvedimento, di cui l'**Allegato A**, relativo alle "Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", costituisce parte integrante.

Al fine del miglioramento continuo dell'efficacia dell'attività amministrativa e altresì per realizzare lo snellimento delle procedure di rilascio di atti autorizzativi in favore dell'utenza privata, è stata predisposta la modulistica specifica da impiegare per la registrazione delle strutture che effettuano la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale (**Allegati B e B1**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il Regolamento (CE) n.178/2002, i Regolamenti (CE) nn. 852, 853, 854 e 882/2004, il Regolamento (CE) n.2073/2005, i Regolamenti (CE) nn. 401 e 1881/2006 e il Regolamento (UE) n.37/2010 e le relative s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 994, "Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1992 "Attuazione della decisione (CEE) n. 180/91, concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente" – limitatamente all'Allegato I, Cap. II "Campionamento del latte crudo e del latte trattato termicamente";

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";

VISTA l'Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Rep. n. 5/CSR del 25 gennaio 2007.

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 10935 del 21/05/08 "Divieto di destinazione al consumo umano del latte di equidi [oggetto di trattamenti farmacologici, ndr]";

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 dicembre 2008 "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana" e s.m.i.;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 24443 del 2 agosto 2010 "Inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei Regg. (CE) 852-853/2004".

VISTA l'Intesa ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. Rep. n. 159/CSR del 23 settembre 2010.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 ottobre 2005, n. 2950 "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo a consumatore finale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 novembre 2007, n. 3710 "D.G.R. del 11 aprile 2006, n. 1041: Modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti" e s.m.i.;

VISTO il parere sulla vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie pervenuto in data 24/11/2011 (prot. n. 549862);

DELIBERA

1. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la DGR n. 2950 dell'11 ottobre 2005 con il presente atto;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli **Allegati A** "Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", **B** "Domanda di registrazione delle strutture per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" e **B1** "Aggiornamento della registrazione per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. il presente provvedimento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia

